

Centro studi “NESOS”

**L’alternatività tra prosecuzione del giudizio di merito e la proposizione dell’istanza di
“estinzione del pignoramento”**

**Avv. Rosanna Amendola, avv Ilaria Caputi, avv. Annamaria Crescenzi, avv. Maria
Farina, avv. Maria Teresa Sebastiano**

Coordinatore: avv. Annamaria Crescenzi

LE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE NEL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO

La riforma del processo esecutivo ha modificato sensibilmente la fase eventuale delle opposizioni siano esse all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzi all'esecuzione, con l'intento di scoraggiare il proliferare dei giudizi e pertanto secondo un dominante scopo deflativo. Senza entrare nella ratio dei vari tipi di opposizione, che è rimasta sostanzialmente immutata, ci proponiamo di sottolineare innanzitutto quali siano state le innovazioni rispetto al testo previgente, e, nell'impossibilità di operare una ricognizione esaustiva della casistica, affronteremo alcune problematiche di immediato impatto per l'operatore del diritto.

OPPOSIZIONE A PRECETTO

ART. 615 1° Comma: Il Giudice innanzi al quale è stata proposta l'opposizione al precetto sospende l'efficacia del titolo esecutivo, se concorrono gravi motivi ed un'istanza di parte.

Forma dell'opposizione c.d. "preventiva" è quella della citazione a comparire davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. La riforma del 2005, attribuisce espressamente al giudice dell'opposizione la facoltà di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, su istanza di parte, e a condizione che sussistano gravi motivi (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) che ne giustifichino la richiesta. In passato, l'unico rimedio per bloccare l'inizio di una esecuzione che si presumeva illegittima, era il ricorso all'art. 700 per ottenere, prima della instaurazione dell'opposizione a precetto, un provvedimento che inibisse l'inizio dell'esecuzione forzata. Se sembra dunque oramai accettato unanimemente che il giudice dell'opposizione a precetto possa sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, accertando così la sua inidoneità a sorreggere l'azione esecutiva in qualunque processo, dubbi permangono da alcuni, circa la proponibilità del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., contro l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell'opposizione a precetto, giacché la proponibilità del reclamo avverso l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione sancita al 1° comma, dall'art. 624 cpc, è richiamata per il solo giudice dell'esecuzione, ossia per un giudice certamente diverso da quello deputato a provvedere sull'istanza di sospensione di cui al comma 1° dell'art. 615; inoltre la stessa collocazione dell'art. 624 tra le norme in tema di sospensione del processo esecutivo indurrebbe ad escludere tale estensibilità. Tuttavia la conclusione preferibile sarebbe quella di estendere tale rimedio anche alla sospensione ordinata dal giudice dell'opposizione a precetto, comportando una diversa valutazione, un'evidente profilo di incostituzionalità. A tal proposito evidenziamo che secondo una parte della dottrina, la sospensione in parola ha un carattere anticipatorio equivalente

all'accoglimento dell'opposizione, per cui il provvedimento cautelare conserva la propria efficacia anche se il processo di opposizione dovesse estinguersi, ed il creditore non potrà utilizzare il titolo esecutivo se non dopo avere ottenuto la revoca del provvedimento ex art. 669-decies, diversamente da quanto accade alla sospensione ordinata dal G.E. che, non può eliminare il vincolo esecutivo impresso dal pignoramento, e non può quindi anticipare la sentenza di accoglimento dell'opposizione.

Discusso in dottrina è pure la circostanza del se il giudice chiamato a conoscere dell'opposizione a precetto, possa sospendere l'efficacia del titolo esecutivo anche se l'esecuzione è già iniziata, visto che, a rigor di norma, solo il giudice dell'esecuzione avrebbe una competenza funzionale a conoscere della sospensione.

Art. 615 2° comma: Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Quando è iniziato il processo esecutivo, l'opposizione all'esecuzione viene introdotta con ricorso al G.E., il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto (art. 615 2° comma)

La novella ha profondamente cambiato la funzione di suddetta udienza il cui unico compito è di pronunciarsi sull'istanza di sospensione della esecuzione ed alla adozione dei provvedimenti indilazionabili. Una volta esaurito questo compito il G.E., quando competente per il giudizio di opposizione è l'Ufficio Giudiziario al quale appartiene, fissa alle parti un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri ridotti della metà, altrimenti, rimette il giudizio di merito all'Ufficio Giudiziario dotato della necessaria competenza, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'estinzione dell'opposizione.

Come già l'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione all'esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile (art. 616) . Pertanto la sentenza che decide il giudizio de quo sarà soggetta al solo ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., nonché ex art. 187 disp.att. c.p.c., al regolamento di competenza. Poiché la previsione cita il solo giudice dell'esecuzione, sembrerebbe escludere la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a precetto. La dottrina sembra comunque unanime nel ricondurre però anche quest'ultima nel novero delle sentenze in impugnabili, altrimenti sarebbe di dubbia legittimità costituzionale diversificare il regime di impugnabilità di situazioni identiche, che si differenziano esclusivamente per il momento di proposizione dell'opposizione.

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI:

Art. 617 cpc: Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 3° comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel termine di decadenza di venti giorni:

- dalla data di notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l'opposizione riguarda tali atti ed è proposta prima che abbia avuto inizio l'esecuzione;
- dal giorno in cui l'atto esecutivo opposto fu compiuto, negli altri casi. A questo proposito forse sarebbe stato meglio chiarire, una volta per tutte, che il dies a quo decorre da quando l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, o di un atto successivo che lo presuppone, a meno che non si tratti di provvedimenti resi in udienza, per i quali, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. (applicabile anche al processo esecutivo in forza del richiamo contenuto nell'art. 187 c.p.c.) il termine decorre dalla data della loro emissione e non da quello dell'effettiva conoscenza.

Analogamente alla ratio sottesa all'art. 616, l'art. 618 prevede che l'udienza di comparizione parti fissata dal giudice su ricorso dell'opponente non è più dedicata alla istruzione della causa, ma alla sospensione della procedura, ove richiesta, ma solo per l'opposizione ad esecuzione iniziata ed all'adozione dei provvedimenti indilazionabili.

Si discute in dottrina, stante il mancato richiamo nell'art. 624 cpc relativamente alla reclamabilità dell'opposizione ex art. 617 cpc, se l'ordinanza di sospensione sia reclamabile o meno. Secondo una parte della dottrina si per uniformità alle altre sospensioni, secondo altri, solo se l'atto esecutivo impugnato è necessario alla prosecuzione del processo esecutivo, altrimenti l'atto non sarà reclamabile ma a sua volta opponibile ex art. 617 c.p.c. .

All'esito della stessa udienza il G.E. fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri, se previsti; il mancato rispetto di detto termine comporterà l'estinzione dell'opposizione.

L'opposizione è decisa con sentenza non impugnabile.

LE OPPOSIZIONI DI TERZO

Art. 618 cpc: Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte

interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri, se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Forma dell'opposizione (art. 619 c.p.c.). In caso di opposizione di terzo all'esecuzione, se nel corso dell'udienza di comparizione parti viene raggiunto un accordo tra le stesse, il Giudice investito della procedura esecutiva ne dà atto con ordinanza, e decide in merito alla prosecuzione ovvero alla estinzione della stessa esecuzione.

Se, invece, nel corso dell'udienza di comparizione parti queste non riescono a pervenire ad un accordo, il G.E. fissa loro un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a compiere di cui all'art. 163 bis cpc.

Se però la causa non rientra nella competenza dell'Ufficio Giudiziario cui appartiene il Giudice dell'Esecuzione, questi assegna un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'Ufficio competente. Come già l'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione di terzo è decisa con sentenza non impugnabile.

DISCIPLINA TRANSITORIA ELIMINAZIONE GRADO DI APPELLO

Il regime impugnatorio della sentenza di opposizione, è quello delineato dalla legge processuale civile vigente all'epoca dell'udienza di comparizione parti. E la medesima soluzione pare attingibile qualora alla data di entrata in vigore delle nuove norme fosse già pendente il giudizio di impugnazione o, comunque, il termine per impugnare: in tale ipotesi, infatti, l'applicazione della sentenza della previsione di inapplicabilità "risolvendosi nella elisione di un diritto già sorto ed acquisito al patrimonio giuridico della parte e nella modificazione del regime di un atto già perfezionatosi sotto la vigenza della legge abrogata, effetti questi che possono conseguire solo da una applicazione retroattiva (e non immediata) della norma sopravvenuta, che.... Deve ammettersi solo in presenza di una previsione espressa" (così Meschini – Motto).

A diversa conclusione deve invece pervenirsi allorchè l'intero giudizio oppositivo si sia dipanato sulla scorta della vecchia disciplina, di guisa che, solo la pubblicazione della sentenza sia successiva al 1°.3.06: in tale evenienza, non sembrano esservi dubbi quanto all'operatività del regime impugnatorio di cui al novellato art. 616, nessun vulnus alla difesa delle parti potendo discendere dalla mera perdita di un grado di giudizio correlata all'immediata applicazione della nuova norma processuale.

Il giudice chiamato a conoscere dell'opposizione a precetto, può sospendere anche l'efficacia del titolo esecutivo anche se l'esecuzione è già iniziata. Secondo altri solo il giudice dell'esecuzione avrebbe una competenza funzionale a conoscere della sospensione.

Art. 624, terzo comma, c.p.c.

Con la legge n. 52/06 sono stati introdotti due nuovi 3° e 4° comma all'art. 624 c.p.c..

La norma prevede che, una volta ottenuta la pronuncia di sospensione, l'opponente si vede attribuita la facoltà di scelta tra l'introduzione (*rectius* prosecuzione) del processo a cognizione piena, per la decisione con sentenza sull'opposizione, e la proposizione di un'apposita istanza per la dichiarazione di "estinzione del pignoramento".

Parte della dottrina ha sottolineato che il comma 3 dell'art. 624 c.p.c. introduce nel sistema delle esecuzioni il principio della c.d. "strumentalità attenuata", mutandolo integralmente dal procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e ss del c.p.c.

Il legislatore, innanzitutto, ha inteso ascrivere il provvedimento di sospensione del processo esecutivo tra quelli a carattere anticipatorio. Esso mira a soddisfare l'interesse di chi proponga una opposizione esecutiva sostenendo la illegittimità del pignoramento per inesistenza del diritto a procedere dei creditori o per l'appartenenza a terzi del compendio o per l'irregolarità insanabile dei singoli atti esecutivi.

Inoltre, il provvedimento di sospensione del processo disciplinato dal legislatore è adottabile nell'ambito di procedure esecutive pendenti. Il riferimento al concetto di processo presuppone l'instaurazione dell'esecuzione, atteso che non esiste un processo esecutivo se non sia stato compiuto il pignoramento. Ne consegue che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice della opposizione a precetto non è suscettibile di stabilizzazione e che, ove adottato, potrà essere posto nel nulla solo a seguito di una pronuncia di merito che ne ribalti il contenuto rigettando la domanda dell'opponente.

La strumentalità attenuata sarà ipotizzabile invece in relazione ai provvedimenti di sospensione del G.E. adottati a seguito di un ricorso presentato ex art. 624 c.p.c. dalla parte che abbia già introdotto una opposizione a precetto non ancora definita. In questo caso si avrà l'emissione di un provvedimento sospensivo, che è cautelare rispetto alla causa di opposizione a precetto, ma che può essere ascritto tra quelli ex art. 624 c.p.c perché emesso dal G.E.

Esula dalla previsione dell'art. 624 c.p.c. la sospensione di cui all'art. 512 c.p.c., che si traduce nella sospensione della distribuzione e non del processo.

Il provvedimento di sospensione del processo potrà stabilizzarsi solo quando non è più impugnabile. Tale situazione si profila quando la sospensione sia stata disposta in sede di reclamo, quando il provvedimento sospensivo emesso dal G.E. non possa essere più reclamato o sia stato reclamato e confermato.

Divenuta definitiva la decisione sulla sospensione le parti avranno una serie di alternative.

Il meccanismo, esplicitamente predisposto per funzionare alternativamente al promuovimento del giudizio di merito, è pertanto applicabile alle sole ipotesi in cui la sospensione sia pronunciata prima della instaurazione del giudizio di merito, contestualmente alla fissazione del termine perentorio ex art. 616 c.p.c..

Si tratta di disposizioni di non semplice lettura (e per la formulazione sintetica e per l'uso di termini non tecnicamente appropriati) che ha ingenerato non pochi dubbi interpretativi soprattutto in ordine al momento in cui diviene possibile dar luogo all'estinzione nonchè alle modalità.

In primo luogo non appare condivisibile la posizione di chi, in Dottrina, riconosce la facoltà dell'alternatività tra prosecuzione del giudizio di merito e presentazione dell'istanza di estinzione al solo opponente.

Tale impostazione, infatti, non solo non sarebbe in linea con la *ratio* della norma, ma non risponderebbe all'esigenza di deflazionare il contenzioso (l'immediata operatività dell'estinzione provocherebbe la ripetizione della procedura esecutiva).

In realtà anche la previsione dell'inefficacia del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in altri giudizi lascia intendere che il "possibile promuovimento" del giudizio di merito da parte di "ogni altro interessato" sia funzionale ad impedire l'estinzione. Con la conseguenza che la facoltà dell'instaurazione del giudizio di opposizione spetta anche all'opposto.

Come si ricava anche dalla relazione illustrativa al d.d.l., potrà accedersi all'estinzione del "pignoramento" ove l'opposto presti acquiescenza al provvedimento di sospensione dell'esecuzione (anche tacita, mediante la mancata prosecuzione). Solo in questa ottica appare comprensibile la sancita non impugnabilità dell'ordinanza di estinzione.

Quindi la parte soccombente – il creditore opposto- valuterà se introdurre il giudizio di merito per vedere ribaltata la decisione sulla sospensione.

Il debitore opponente valuterà se introdurre il giudizio di opposizione per ottenere un accertamento destinato a passare in giudicato o se optare per stabilizzare gli effetti della sospensione nell'ambito del procedimento esecutivo. Alla stabilizzazione segue la pronuncia di estinzione del pignoramento.

L'opponente che abbia ottenuto la sospensione del processo, ove accerti che nessuno delle parti abbia iscritto a ruolo l'opposizione ex art. 616 e 618 c.p.c e sempre che il provvedimento di sospensione non sia più gravabile, potrà chiedere al g.e. la pronuncia di estinzione del processo. Il G.E. a fronte dell'istanza dell'opponente deve fissare l'udienza ex art 485 c.p.c al

fine di pronunciare l'estinzione nel contraddittorio delle parti. La fissazione dell'udienza di comparizione potrà assolvere allo scopo di provocare le deduzioni degli eventuali controinteressati. L'art. 624 co 3, infatti, riserva la facoltà di introdurre il giudizio di merito a qualunque soggetto interessato. Il fatto che il provvedimento sospensivo non possa che trovare collocazione in relazione a procedimenti esecutivi pendenti rende agevole individuare la categoria dei cd "altri interessati", a cui debbono ascriversi tutte le parti del procedimento esecutivo e non anche terzi estranei all'esecuzione. Ove il termine per la formalizzazione dell'opposizione sia trascorso ed i "terzi" non abbiano manifestato alcuna volontà contraria, il Giudice deve pronunciare l'estinzione del pignoramento o meglio del processo.

Anche in merito ai termini per la presentazione dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva sussistono dubbi interpretativi.

Due le posizioni predominanti.

La prima ritiene che l'istanza di estinzione e la prosecuzione del giudizio di opposizione siano assoggettata al medesimo termine perentorio fissato dal G.E. per l'instaurazione del giudizio di merito; l'interesse dell'opposto alla prosecuzione dell'opposizione al fine di impedire l'estinzione della procedura, però, sorgerebbe solo al momento della proposizione dell'istanza da parte del debitore.

In pratica sia l'opposto che l'opponente sarebbero tenuti al rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. ex art. 616 c.p.c..

Il *dies a quo* per la proposizione dell'istanza di estinzione andrebbe, quindi, individuato nel momento di pronuncia della sospensione dell'esecuzione, mentre il *dies ad quem* coinciderebbe con la scadenza del termine perentorio fissato ex art. 616 c.p.c..

Tale interpretazione però comporta che, a differenza di quanto previsto dalla norma, l'istanza risulti soggetta a un termine perentorio e, quindi, che il G.E., per consentire all'opposto la rituale introduzione del giudizio di merito, dovrebbe fissare un nuovo termine, qualora l'istanza venga depositata a ridosso della scadenza dei termini ex art. 616 c.p.c..

Ma sappiamo che, in considerazione del disposto dell'art. 307, 3° co., c.p.c., nonché della assenza di potere discrezionale o alternativo del G.E. il quale deve "dichiarare con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento", appare arduo che il G.E. possa fissare un ulteriore termine perentorio al di fuori dell'udienza di comparizione di cui all'art. 616 c.p.c., ovvero all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di estinzione.

Ed inoltre sembra riduttivo ritenere l'istanza di estinzione un mero strumento funzionale alla sola *provocatio ad agendum* del creditore.

Sembrerebbe più opportuno ritenere, mutuando la seconda posizione dottrinarla, che la presentazione dell'istanza di sospensione non sia sottoposta a decadenza, anche alla luce della ratio del comma 3 dell'art. 624 consistente nel consentire l'estinzione del "pignoramento" qualora all'ordinanza di sospensione sia stata fatta acquiescenza dalla parte opposta.

L'istanza, cioè, dovrebbe essere depositata a partire dalla scadenza del termine perentorio per il promuovimento del giudizio di merito, quando risultano maturate le condizioni per la pronuncia del provvedimento di estinzione.

Non dovrebbe, poi, sussistere il *dies ad quem* per non essere necessaria la previsione di limite per la proposizione della domanda.

In via interpretativa, dovrebbe ritenersi applicabile l'art. 630, 2° comma, c.p.c..

in considerazione del fatto che lo stadio in cui si trova il processo esecutivo è quello della sospensione che non può ritenersi automaticamente caducata a causa della mancata prosecuzione del giudizio di merito. Sarebbe pertanto necessario riassumere il giudizio di opposizione (ad opera della parte interessata) al solo fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del relativo giudizio, funzionale alla successiva riattivazione del processo esecutivo.

Qualora il creditore, nonostante la disposta sospensione, desse impulso al processo esecutivo mediante l'istanza di vendita o di assegnazione, l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione dovrebbe essere proposta prima di ogni altra difesa.

Nell'ipotesi in cui l'opponente, infatti, non si avvallesse delle facoltà riconosciutegli dal comma 3 e la sospensione, avente natura ordinatoria, resterebbe travolta.

Disposta l'estinzione del processo esecutivo ed in applicazione dell'art. 632 c.p.c. saranno automaticamente cadutati tutti gli atti esecutivi compiuti fatta eccezione per l'aggiudicazione e per l'assegnazione, ove già intervenuti. Si ritiene, infatti, che quando, con formulazione generica, l'art. 624 co 3 c.p.c fa salvi gli atti compiuti si riferisca proprio all'aggiudicazione ed all'assegnazione. Ove il debitore sia riuscito ad ottenere la sospensione del processo solo dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione del bene, tale sospensione gli assicura solo la possibilità di ottenere la restituzione del ricavato della vendita e non di mantenere la proprietà del bene.

L'art. 624 co 3 c.p.c. "prevede che l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata non è invocabile in un diverso processo".. Parte della dottrina ha definito questa disposizione "incomprensibile" evidenziando che è stata scritta da un legislatore con scarsa dimestichezza con i principi del diritto processuale civile. Ci si chiede, infatti, quale efficacia potrebbe avere in un altro processo la dichiarazione di estinzione del pignoramento? Si può immaginare che

il legislatore abbia pensato al caso di un nuovo processo espropriativo e di una opposizione in tal sede instaurata; ma in questo ambito nessun rilievo ha la estinzione del primo pignoramento che di per sé lascia impregiudicate la possibilità di compiere un nuovo pignoramento e ogni questione relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata.

NATURA E FINALITA' DELLA CAUZIONE EX ART. 624 CPC

Quando, proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 675, secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione sospende il processo esecutivo con cauzione o senza, lo fa nell'esercizio di una semplice facoltà, da cui prende nome la sospensione facoltativa da lui disposta.

Esso è però legato al concorso di gravi motivi ed alla istanza di parte.

Gravi motivi – che non essendo altrimenti determinati possono essere tra i più vari -, tali da ingenerare nel giudice dell'esecuzione il convincimento che, giungendo alla fine la causa, l'opposizione sarà con ogni probabilità accolta.

Istanza di parte, nel senso che la sospensione viene disposta su richiesta di una delle parti del giudizio di opposizione che di regola è l'opponente anche se, eccezionalmente, potrebbe essere anche il creditore opposto che, per non correre i rischi della responsabilità aggravata prevista nell'art. 96 cpc, secondo comma, intende assumere un comportamento di prudenza.

Laddove il provvedimento di sospensione prevede una cauzione, si applica l'art. 119 cpc, per cui “il giudice, nel provvedimento col quale impone la cauzione, deve indicare l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire”.

Aggiunge l'art. 86 delle disposizioni di attuazione: “Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'art. 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio”.

La cauzione, che il giudice dell'esecuzione impone con la medesima ordinanza di sospensione del processo esecutivo (nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione o di terzi), si

presta ad essere modificata nel quantum o ad essere revocata nella stessa forma (dell'ordinanza) dal giudice che l'ha imposta, nei limiti e secondo le regole che sono proprie del processo di cognizione, nel quale appunto si concreta quello di opposizione alla esecuzione o di terzi.

Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione esoneri l'opponente dal prestare la cauzione anteriormente impostagli, il relativo provvedimento non è impugnabile né con ricorso per Cassazione, dato il carattere ordinatorio di esso, né con opposizione agli atti esecutivi non trattandosi di opporre alcun atto del procedimento esecutivo.

Prestare la cauzione imposta è condizione senza la quale la sospensione non acquista efficacia. Del pari, sono condizioni d'efficacia della sospensione l'oggetto di cauzione, il modo di prestarla e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

Per quel poco che si intuisce nel silenzio della legge, la cauzione sembra diretta a cautelare il creditore opposto in confronto dell'opponente che chiede ed ottiene la sospensione (previa cauzione), per il risarcimento dei danni che possono derivare al creditore dalla sospensione medesima, quando l'opposizione è rigettata e vi è fondato timore che l'eventuale condanna al risarcimento possa restare insoddisfatta. Donde anche una sostanziale differenza da quella che una volta si chiamava cautio pro expensis ed era prevista nell'art. 98 cpc (norma dichiarata incostituzionale).

Per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione sembra essere competente, funzionalmente, il giudice che rigetta l'opposizione. Se non proprio per applicazione diretta dell'art. 96 cpc, secondo comma, in applicazione analogica della medesima norma, tenuto conto che anche la sospensione si risolve in una misura cautelare.

Dal giorno in cui è prestata la cauzione, questa è assolutamente intoccabile da parte di chicchessia. Essa è un bene che, uscito ormai dal patrimonio del debitore o del terzo opponente, ha la funzione di cautelare il creditore opposto, con esclusione di qualsiasi altra

categoria di persone. Se non fosse così quegli scopi che la legge o il provvedimento del giudice si propongono di conseguire rimarrebbero frustrati¹.

Un ragionamento del tutto diverso deve invece farsi quando la cauzione è svincolata in favore di chi vi ha diritto. Libera ormai dal vincolo cautelare dal quale era originariamente unita, essa può essere sottoposta ad azione esecutiva da parte di qualsiasi creditore di quell'avente diritto, suo debitore. In questo caso la cauzione svincolata (e non ancora pagata) si espropria nella forma del pegno presso terzi, nelle mani del cancelliere che deve materialmente emettere il mandato di pagamento, e, se il mandato è già stato emesso, nelle mani dell'ufficiale postale (nel caso di deposito postale) che deve materialmente pagare.

Salvo che il giudice, su accordo delle parti, disponga diversamente, la cauzione si svincola a favore dell'opponente che l'ha prestata, al momento in cui passa in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione, e, se il giudizio si è estinto, al momento in cui diviene immutabile il provvedimento che dichiara l'estinzione; ovvero si svincola a favore del creditore opposto cautelato al momento in cui passa in giudicato la sentenza che rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al risarcimento dei danni. Senza questa condanna il diritto a vedersi svincolata la cauzione è dell'opponente che l'ha prestata.

La forma dello svincolo è libera. Vi provvede il giudice del processo di opposizione in cui la cauzione è stata imposta e prestata.

Anche quando, potendo provvedere con sentenza, non lo ha fatto, spetta sempre a quello stesso giudice provvedere sullo svincolo della cauzione.

Il provvedimento di svincolo della cauzione, anche se costituito da sentenza, non concretando una pronuncia di condanna, non è suscettibile di esecuzione forzata. E' pertanto nullo, per

¹ La cauzione alla quale sia subordinata la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cpc, primo comma, ha la funzione di garantire, nel limite della somma stabilita e per la ipotesi di successivo rigetto dell'opposizione proposta ex art. 615 cpc, l'eventuale risarcimento del danno subito dal creditore istante per la detta sospensione, disposta dal giudice su istanza del debitore esecutato. Ne consegue che, nel caso di revoca della sospensione della esecuzione, permanendo tale funzione di garanzia per gli eventuali danni con riguardo al periodo di tempo tra il decreto di sospensione e la successiva ordinanza di revoca, la somma depositata a titolo di cauzione non può essere assegnata per scopi diversi, come il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenza definitiva dell'opposizione. Cass. Civ. 13 febbraio 1988 n. 1550.

difetto di un titolo esecutivo che lo legittimi, il precetto, intimato in base al provvedimento di svincolo, per conseguire il pagamento delle spese sostenute per lo svincolo della cauzione.

BIBLIOGRAFIA: Pasquale Castoro – Il processo di Esecuzione nel suo aspetto pratico 2006-

Cenni comparativi e utilizzo del rimedio.

Interpretata, la norma cercando di cogliere la reale intenzione del legislatore, che non emerge dalla semplice lettura dell'art 624 c.p.c. ma dalla sua coordinazione con le norme alle quali è naturalmente collegato, ed agganciato alla logica del processo esecutivo teso all'esecuzione di un titolo passato in giudicato, dal quale scaturiscono tutti i successivi atti tra i quali il pignoramento, il cui diritto di estinzione concesso al solo opponente in caso di mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione dopo l'istanza cautelare, costituirebbe una lesione ingiustificata ed oltremodo pregiudizievole a danno del creditore, una breve analisi va riservata all'effettivo utilizzo del rimedio e alla ragionevole argomentazione di qualche pronuncia in merito.

Prima di tutto va sottolineato che la proposizione dell'istanza segue ad un procedimento sommario quale quello concesso dall'art. 624 terzo comma c.p.c., laddove la prova dei gravi motivi non deriva da un'indagine cognitiva piena, riservata al giudizio di merito, ma da elementi apparenti, ragion per cui, stanti gli effetti potenziali della sospensione è naturale che essa sarà concessa raramente, solo laddove vi sia una certezza tale, da rendere evidente l'illegittimità lamentata.

Una decisione collegiale del Tribunale di Salerno, offre un'ulteriore spunto, infatti oltre a ad affermare che l'estinzione non può che conseguire all'inattività di tutte le parti e non lasciata come diritto del solo opponente, sia pure conseguente all'accoglimento della sospensione, per mancanza di accertamento negativo del diritto derivante da un potere cognitivo pieno, pone l'attenzione sul diritto all'estinzione del pignoramento allorquando il provvedimento di sospensione è stato reso in altra sede.

Nello specifico essa è seguita ad un provvedimento di sospensione reso in sede di reclamo ex art. 624 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. sulla base della sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale disposta dalla Corte d'appello.

Il collegio ha rigettato l'istanza, sul presupposto di una mancanza di cognizione seppur sommaria dei motivi giustificativi della sospensione dell'esecuzione, in tal modo affermando un principio di non poco conto, ovvero che l'istanza di estinzione non è autonoma rispetto al procedimento che conduce al rimedio cautelare della sospensione, ma un effetto che presuppone oltre all'inattività di tutte le parti un convincimento derivante da una valutazione

probatoria anche se sommaria dello stesso organo chiamato a provvedere sull'estinzione ovvero del giudice dell'esecuzione.

In tal modo traslando in modo inverso l'ultima parte del terzo comma dell'art. 624 te3°c..... *l'autorità dell'ordinanza di estinzione non è invocabile in un diverso processo.....* dando un senso ad un'affermazione che in apparenza sembra non ne abbia nessuna.

Ancora ci si sofferma sull'utilizzo del rimedio dagli aventi diritto, atteso che dalla casistica ne emerge uno scarso uso.

Di particolare interesse è stata una pronuncia del Tribunale di Benevento, investito di una richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c. quando era possibile instare per l'estinzione del pignoramento.

Al riguardo può essere interessante pensare al rapporto intercorrente tra l'art. 700 c.p.c. che riveste la caratteristica di essere residuale rispetto ad ogni altro rimedio attuativo della tutela del diritto leso e l'art. 624 terzo comma.

Si tratta in entrambi i casi di rimedi cautelari a cognizione sommaria, ma il secondo non ha la caratteristica della residualità, conseguendo ad un'ipotesi specifica da verificarsi in sede di esecuzione; pertanto qualora venga richiesto il provvedimento d'urgenza il Giudicante potrà negarlo laddove era possibile azionare l'istanza di estinzione ? ritenere addirittura l'esito negativo della detta quale presupposto di procedibilità per l'art. 700 c.p.c.,? o limitarsi a valutare gli estremi della tutela richiesta senza ulteriori indagini ?.

Le interpretazioni possono essere molteplici.

Il Tribunale di Benevento, in una pronuncia del 2007, ha ritenuto di accogliere la richiesta inerente la rimozione del vincolo sull'indisponibilità di un bene pignorato, in presenza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, atteso che l'instaurazione del giudizio di opposizione all'esecuzione, non è limitativo della tutela realizzabile in altra sede, in assenza di disposizioni normative; l'alternativa concessa tra l'istanza di estinzione del pignoramento e il giudizio di opposizione non ha effetti preclusivi rispetto agli altri rimedi azionabili, pertanto la richiesta cautelare è stata accolta, ma limitatamente alla rimozione del vincolo di indisponibilità del bene, diversamente è stata valutata la richiesta ex art 700 c.p.c., in ordine alla richiesta di sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni, poiché i danni subiti dalla ricorrente potevano essere arginati o comunque limitati dalla richiesta di estinzione del pignoramento ex art. 624 terzo comma, sicuramente concessa per essere fondata l'esecuzione su un titolo esecutivo inefficace, già oggetto di un provvedimento di sospensione.

Le conclusioni intuibili, che allo stato possono farsi è che le interpretazioni in sede di applicazione sono molteplici e diverse, ma tutte sono protese ad evitare un abuso del rimedio considerati gli effetti, probabilmente valutati in modo poco attento dal legislatore.

Non ci resta che attendere un consolidamento giurisprudenziale .

Commento del dott. Campagna G.E di Reggio Calabria

Art.624 comma III c.p.c.:

“nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il Giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione, e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente, alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’ opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma, non è invocabile in un diverso processo”.

L’introduzione del terzo comma dell’art.624 c.p.c. (L. n.52/06) costituisce uno degli istituti di più difficile interpretazione nel panorama delle innovazioni apportate dagli interventi riformatori del processo esecutivo.

In pratica, con l’istituto in esame si è cercato di attribuire al provvedimento di sospensione dell’esecuzione una stabilità tendenzialmente definitiva, svincolando tale effetto dall’esito della causa di merito di opposizione, cui la sospensione è strumentale.

Il debitore opponente, che ha ottenuto un provvedimento di sospensione dell’esecuzione forzata, si trova di fronte a un’alternativa processuale:

a) introdurre il giudizio di merito sull'opposizione, per ottenere così una sentenza **(inappellabile** e ricorribile soltanto per cassazione) che, ove accolga l'opposizione, sarà confermativa dell'ordinanza preliminare di sospensione;

b) ovvero, chiedere al giudice dell'esecuzione **l'estinzione immediata del pignoramento**, per assicurare una maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, eliminando la necessità di promuovere un giudizio di merito. Occorre subito puntualizzare che vi sono alcuni aspetti della norma che non destano alcun dubbio interpretativo.

E' pacifico, infatti, che la possibilità di chiedere l'estinzione immediata è concepibile **solo nell'ambito di una opposizione "successiva"** cioè ad esecuzione già iniziata. La norma, chiaramente, riferisce l'istituto al solo caso in cui vi sia già un pignoramento. Pertanto non è applicabile nel caso di opposizione preventiva a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., perchè in tale ipotesi non ci sarà mai un pignoramento da estinguere.

Conseguentemente, il giudice cui chiedere l'estinzione anticipata altri non può essere che **il giudice dell'esecuzione** ovvero, in caso di diniego da parte di questo e successiva concessione della sospensione in sede di reclamo, **il collegio che vi ha provveduto**.

Il provvedimento di estinzione anticipata non concerne i provvedimenti indilazionabili che può assumere il giudice dell'esecuzione a seguito di opposizione successiva agli atti esecutivi (art.618 II comma c.p.c.) e che non possono avere un contenuto sospensivo, come invece ritenuto sotto il precedente regime.

La scelta dell'opponente fra l'introdurre il giudizio di merito e il chiedere l'estinzione immediata comporta, inoltre, rinuncia ad optare per la strada abbandonata. Ne consegue che l'estinzione anticipata potrà essere chiesta dall'opponente sino alla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per l'introduzione della causa di merito, ex artt.616 e 618 comma 2 c.p.c..

Il provvedimento di estinzione anticipata presuppone la ormai raggiunta incontrovertibilità del provvedimento sospensivo; ciò per omissione del reclamo ovvero per la sua conferma in sede di reclamo;

Il provvedimento di estinzione anticipata non è impugnabile. In buona sostanza, il legislatore del 2006 con la previsione in oggetto ha ritenuto di adattare la materia delle opposizioni del processo esecutivo al nuovo sistema dei rapporti di c.d. strumentalità attenuata fra la concessione di una misura cautelare e l'instaurazione del giudizio di merito introdotto con la L. 80/05 e ciò per uno **scopo essenzialmente deflattivo**.

Per valutare il possibile raggiungimento di tale finalità, occorre verificare se e quando per l'esecutato ovvero per il creditore sia conveniente far concludere in questo modo la vicenda esecutiva-oppositiva.

Per il **debitore esecutato**, in particolare, deve essere osservato che nel caso di estinzione anticipata, l'assenza di un definitivo accertamento sull'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente, consente al creditore, come si vedrà più avanti, di riprendere immediatamente le attività esecutive.

Invero, il risultato finale dell'estinzione anticipata si avvicina molto a quello dell'esito vittorioso della causa di opposizione, che pure costituisce l'alternativa processuale concessa all'opponente. Unica differenza sostanziale è l'incapacità dell'estinzione anticipata di generare un giudicato, come si evince dalla proposizione *“l'autorità dell'ordinanza di estinzione anticipata...non è invocabile in un diverso processo”*; viceversa, la sentenza che chiudesse l'opposizione in senso favorevole per l'opponente, fra l'altro non appellabile, sarebbe idonea, invece, a generare incontrovertibilità, ad esempio, sull'inesistenza del credito azionato *in executivis*.

Ciò significa che l'estinzione anticipata non pregiudicherà in alcun modo un eventuale giudizio di cognizione che il creditore dovesse introdurre per l'accertamento

dell'esistenza del diritto di credito, negativamente azionato *in executivis* poiché fermato dall'introduzione di una causa di opposizione all'esecuzione, dalla sospensione accordata e dalla successiva estinzione anticipata.

Inoltre, il titolo esecutivo in precedenza azionato non viene ad essere intaccato dall'estinzione anticipata, con l'inevitabile corollario che tale titolo potrebbe essere azionato per iniziare una nuova esecuzione forzata, insensibile alla precedente estinzione anticipata.

L'apparente contraddizione può trovare giustificazione se si considera l'ipotesi in cui la prima esecuzione forzata sia stata opposta con successo, e poi estinta anticipatamente, per motivi di grave irregolarità formale o di pignorabilità dei beni, cioè **per motivi di rito**. Il che non impedirebbe al creditore di iniziare una nuova azione esecutiva giovandosi dello stesso titolo esecutivo, per l'appunto non intaccato. A diversa conclusione si giunge qualora, invece, la prima esecuzione fosse stata opposta **per motivi di merito** inerenti il diritto del creditore di agire esecutivamente; in tale evenienza non sembra ipotizzabile l'inizio di una nuova esecuzione per quello stesso diritto di credito, a meno di non svuotare di valore l'istituto in esame.

Nel caso di opzione da parte del debitore esecutato per l'estinzione anticipata, gli opposti avrebbero la possibilità di introdurre comunque la causa di merito di opposizione –facoltà loro riconosciuta dall'art.624 comma III c.p.c.- e ottenere una sentenza loro favorevole che ribaltasse la delibazione del giudice dell'esecuzione in sede di sospensione, poi “stabilizzata” dall'estinzione anticipata.

E ciò in linea con il principio generalissimo di cui agli artt.177 comma I e 279 comma V c.p.c. secondo cui qualunque ordinanza non può mai pregiudicare la decisione della causa: il giudice della causa di opposizione non sarebbe pertanto in alcun modo vincolato dalla estinzione anticipata.

Si badi bene che, in ogni caso, il creditore avrebbe la possibilità di iniziare un ordinario giudizio di cognizione per far accertare la sussistenza del suo diritto di credito.

In altri termini, un'estinzione anticipata a seguito di opposizione **per motivi di merito** potrebbe produrre un effetto stabile di inibizione di una nuova esecuzione forzata fondata sul medesimo titolo, ma tale stabilità sarebbe destinata a venire meno nel caso di esito negativo della causa di opposizione per il debitore opponente o di accertamento giudiziale "esterno" della sussistenza del credito azionato esecutivamente.

L'unica possibilità, per il debitore opponente, di eliminare in via definitiva il titolo esecutivo azionato sarebbe, pertanto, quella di rinunciare all'estinzione anticipata e di optare per l'introduzione della causa di opposizione, nella speranza di concluderla vittoriosamente.

L'**estinzione anticipata** fa venir meno l'esecuzione forzata e attribuisce all'opponente un vantaggio immediato che, tuttavia, potrebbe essere posto nel nulla da un successivo accertamento giudiziale per lui sfavorevole. L'**introduzione della causa di merito** determina la sopravvivenza dell'esecuzione forzata, ed ove vittoriosamente coltivata, toglierebbe di mezzo definitivamente e con autorità di giudicato il diritto di credito azionato.

Il nuovo art.624 comma III crea comunque un sistema articolato che sembra far concludere per il riconoscimento della natura non anticipatoria della sospensione esecutiva, che invece resterebbe legata al tradizionale vincolo di strumentalità con la pronuncia di merito.

Ed infatti, si prevede che per provocare la stabilizzazione della sospensione sia necessaria un'esplicita richiesta dell'opponente alternativa alla coltivazione del giudizio di opposizione da parte di questi ovvero dei creditori precedenti ed intervenuti (si ricordi l'inciso contenuto nel comma III dell'art.624 c.p.c.: "*fermo restando in tal caso il suo possibile promuovimento da parte di ogni altro interessato*").

Da ciò discende che se l'opponente incardina il giudizio di merito si preclude il potere di ottenere tale stabilizzazione; se l'esecutato omette di proporre la specifica istanza, la misura

sospensiva perde efficacia anche se non è proposta l'opposizione di merito; se, una volta proposto, il giudizio di merito si estingue, viene meno l'effetto sospensivo.

Verificatesi le condizioni previste dalla norma, il giudice dell'esecuzione “**dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti**”.

E' chiaro che il legislatore per dare reale valenza alla stabilizzazione della sospensione del processo esecutivo ha ritenuto che essa non possa coesistere con il permanere degli effetti del pignoramento.

Dinanzi a tale meccanismo si pone il problema di qualificare questa peculiare *estinzione del pignoramento* da cui discende *la salvezza degli atti compiuti*. Innanzitutto, non risulta agevole comprendere come possano essere contemporaneamente previsti, da un lato, l'estinzione del pignoramento con conseguente consolidamento del provvedimento di sospensione e, dall'altro lato, la salvezza degli atti compiuti.

Se si estingue il pignoramento, infatti, dovrebbero venir meno tutti gli atti compiuti sulla base della sua permanenza; è possibile a questo punto ipotizzare che il Legislatore abbia inteso riferirsi innanzitutto ad alcuni atti esecutivi incolpevolmente posti in essere dagli organi esecutivi, primo tra tutti il custode.

Gli altri atti destinati a sopravvivere sarebbero l'**aggiudicazione** o l'**assegnazione** del bene pignorato, posto che l'estinzione anticipata può essere sopraggiunta dopo tale momento (ad esempio, a causa di un'opposizione presentata avverso l'ordinanza di aggiudicazione del bene, poi non seguita dall'introduzione della causa di merito), con la conseguenza della restituzione al debitore della somma ricavata (art.632 II comma c.p.c.).

L'art.624 comma III c.p.c. fa espressamente salvi gli effetti degli atti compiuti e per tali debbono intendersi, oltre quelli che precedono il pignoramento, vale a dire il **titolo esecutivo**, il **precetto** e la **loro notificazione**, come si è appena visto, anche l'aggiudicazione o

l'assegnazione del bene pignorato, in ossequio al principio della conservazione degli effetti sostanziali prodotti dagli atti esecutivi, garantito dall'art.632 c.p.c. che disciplina le conseguenze dell'estinzione del processo esecutivo, nonché dal nuovo art.187 bis disp. att. c.p.c. che disciplina l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.

Appare dunque oltremodo problematico stabilire la natura giuridica dell'estinzione anticipata "del pignoramento". Invero, il sistema processuale non conosce il caso di estinzione di singoli atti, ma solo quello dell'estinzione del processo di cognizione o di esecuzione forzata; ed allora, l'unico significato possibile da attribuire all'espressione utilizzata dal Legislatore, potrebbe essere nel senso di **"inefficacia sopravvenuta"** del pignoramento a seguito della presentazione dell'istanza di estinzione anticipata da parte dell'opponente, una pronuncia di inefficacia del pignoramento destinata a generare l'inefficacia di tutti gli atti a questo successivi con i limiti sopra delineati, sicchè l'effetto sarebbe comunque quello proprio dell'estinzione del procedimento esecutivo. Ulteriore conseguenza dell'estinzione anticipata del pignoramento, è bene ricordarlo, è la liberazione da ogni formalità pregiudizievole, dovendosi senza dubbio ritenere che tale provvedimento imponga la cancellazione della relativa trascrizione.

Ecco perché l'art.624 comma III c.p.c. prevede la possibilità della *"previa imposizione di cauzione"* da parte del Giudice dell'esecuzione che pronuncia l'estinzione anticipata. Si tratta di una facoltà che dovrà essere attentamente ed adeguatamente valutata ed esercitata, considerato che la cancellazione della trascrizione rischia di far venir meno ogni garanzia del soddisfacimento del diritto di credito, conseguenza questa che appare eccessivamente "punitiva" per il creditore che avesse nel frattempo coltivato con esito poi favorevole la causa di opposizione. In buona sostanza, posto che i "gravi motivi" alla ricorrenza dei quali l'art.624 c.p.c. subordina la concessione della sospensione dell'esecuzione comprendono

anche la valutazione del rischio che il soggetto esecutato possa rendersi impossidente, si rivela utilissimo l'istituto della cauzione, da utilizzare con molta ragionevolezza da parte del giudice dell'esecuzione, cui subordinare la sospensione dell'esecuzione.

Se nessuna delle parti provvede ad introdurre il giudizio di merito sull'opposizione nel termine perentorio indicato dal giudice dell'esecuzione ex artt.616 e 618 II comma c.p.c. il procedimento si estingue ai sensi dell'art.307 comma III c.p.c.: in questo caso l'ordinanza di sospensione sopravvive all'estinzione del giudizio secondo un principio generale affermato a proposito del procedimento cautelare c.d. uniforme dall'art.669 octies c.p.c. Va aggiunto, da ultimo, che sotto il profilo del diritto intertemporale la norma è applicabile alle procedure pendenti alla data dell'01.03.2006, ovvero alle sole opposizioni introdotte dopo tale data, perché solo per queste è prevista la concessione di un termine perentorio da parte del giudice dell'esecuzione per l'introduzione della causa di merito davanti all'ufficio giudiziario cui egli appartiene.

BIBLIOGRAFIA: commento all'art. 624 III comma cpc – Giudice del Tribunale di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Campagna.